

## **AGGIORNAMENTO FISCALE**

### **PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO "AGOSTO"**

Arriva anche il decreto legge cosiddetto "Agosto" che il Governo ha emanato per sostenere ulteriormente il Paese in questa difficile fase di COVID-19.

Si tratta del DL 104 del 14 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 203 del medesimo giorno, ed entrato in vigore il giorno 15 agosto 2020.

Di seguito le più rilevanti misure fiscali contenute nel Decreto stesso.

#### **Articoli 58-59: Fondo per la filiera della ristorazione e per le attività commerciali dei centri storici- Contributo a fondo perduto**

La disposizione ha la duplice finalità di sostenere le imprese di ristorazione alla riapertura e alla continuità, e di evitare sprechi alimentari dei prodotti del territorio.

Istituisce, pertanto, un fondo di 600 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che effettuano la ristorazione, finalizzato all'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (anche DOP e ICP, inclusi quelli vitivinicoli), valorizzando la materia prima del territorio.

Le imprese che possono richiedere il contributo devono essere in attività alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) e sono contraddistinte dai seguenti codici Ateco:

- 11 (ristorazione con somministrazione);
- 10 (mense);
- 20 (catering continuativo su base contrattuale).

Le suddette imprese, inoltre se hanno avviato l'attività anteriormente al 1° gennaio 2019, devono aver riportato un calo di fatturato e dei corrispettivi medi nel periodo marzo-giugno 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019.

Il dato di periodo del 2020 deve essere inferiore a tre quarti del dato di periodo 2019 invece se hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2019, non devono necessariamente aver riportato un calo di fatturato.

Qualora l'attività dell'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza con cui l'agevolazione è stata richiesta ha l'obbligo di conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo e ad esibirli a richiesta degli organi competenti. Non è, quindi, prevista la restituzione del contributo se il medesimo è stato legittimamente percepito in presenza dei requisiti richiesti.

#### **Riferimenti**

**Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)**

**Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891**

[informativa@studiogiordanoeassociati.it](mailto:informativa@studiogiordanoeassociati.it)

Il contributo è finalizzato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e ICP, valorizzando la materia prima di territorio.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare una istanza secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze), che dovrà essere emanato entro il 14 settembre 2020.

Dovranno essere presentati i documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati ed una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti (codice Ateco, decorrenza attività, calo del fatturato se richiesto) e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 6/9/2011 (codice leggi antimafia).

Il pagamento, se effettuato, deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 14 settembre 2020, deve stabilire l'ammontare del contributo a fondo perduto, assicurando il rispetto del limite di spesa di 600 milioni di euro.

Il contributo è erogato con un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda; il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese.

Il contributo in oggetto è alternativo a quello previsto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all'articolo 59, D.L. n. 104/2020 (come previsto espressamente dal comma 5 dell'articolo 58).

Quest'ultima disposizione introduce un sostegno finanziario alle imprese di vendita di beni e servizi al pubblico nei centri storici, a seguito della massiccia perdita di presenze turistiche straniere quale conseguenza delle misure restrittive imposte ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, che dovrà essere verificato "in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici".

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è invece riferito all'intero territorio dei suddetti Comuni.

**Riferimenti**

**Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)**

**Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891**

[informative@studiogiordanoassociati.it](mailto:informative@studiogiordanoassociati.it)

Ulteriore condizione richiesta è il calo del fatturato. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni (o nell'intero comune per il trasporto pubblico non di linea), sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti "solari" la norma fa riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL).

In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

Tuttavia, a differenza del contributo ex art. 25 del DL 34/2020, viene previsto un limite massimo all'agevolazione: l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere infatti superiore a 150.000 euro.

Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all'articolo 25, commi 8-11, D.L. 34/2020, la richiesta del contributo a fondo perduto avviene tramite la presentazione di una istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, le cui modalità di presentazione saranno definite con apposito provvedimento direttoriale.

L'erogazione del contributo avviene mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Il contributo non concorre alla formazione base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese (per effetto del rinvio operato all'articolo 25, c.7, D.L. 34/2020 dall'articolo 59, c.5 in commento).

Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all'articolo 25, commi 12-14, D.L. 34/2020, trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.

In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che il contributo in oggetto non sia incompatibile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020).

**Riferimenti**

**Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)**

**Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891**

[informative@studiogiordanoeassociati.it](mailto:informative@studiogiordanoeassociati.it)

### **Articolo 63: Semplificazione procedimenti assemblee condominiali**

Viene modificato l'articolo 119 del DL 34/2020 (Bonus 110%) prevedendo che le deliberazioni dell'assemblea del condominio che hanno per oggetto l'approvazione degli interventi previsti dallo stesso articolo 119 sono valide:

- se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
- almeno un terzo del valore dell'edificio.

### **Articolo 65: Proroga moratoria Pmi (ex articolo 56 DL 18/2020)**

Proroga per la moratoria di mutui e prestiti per le PMI: si arriva fino al 31 gennaio 2021, la sospensione sarà automaticamente più lunga per tutti coloro che ne stanno già beneficiando.

Si interviene sull'articolo 56 del Decreto Cura Italia che aveva già messo in stand by prestiti, mutui e finanziamenti, ma solo fino al 30 settembre 2020. In questo modo il periodo si allunga fino all'inizio del prossimo anno, e per le imprese del settore turistico arriva fino a marzo 2021.

Come si legge nel **DL numero 104 del 2020 all'articolo 65**, nel testo dell'**articolo 56 del DL Cura Italia** che ha congelato i debiti delle piccole e medie imprese, le parole "30 settembre 2020" vengono sostituite dalle parole "31 gennaio 2021".

Le PMI hanno, dunque, a disposizione **misure di sostegno finanziario con nuovi parametri temporali**:

- per le **aperture di credito a revoca** e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, o al 17 marzo (data di pubblicazione del decreto), o in data posteriore, non possono essere revocati in tutto o in parte, fino al 31 gennaio 2021;
- per i **prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2020** i contratti sono prorogati, insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2020 alle stesse condizioni;
- per i **mutui** e gli **altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2020 è sospeso fino al 31 gennaio 2020. Il piano di rimborso viene dilazionato, insieme agli elementi accessori, senza maggiori oneri.

**Moratoria mutui e prestiti PMI fino al 31 gennaio 2021: proroga automatica o rinuncia entro il 30 settembre.**

Per le imprese già ammesse a beneficiare delle **novità** introdotte dall'articolo 56 del Decreto Cura Italia il termine più ampio si applica **in automatico senza alcuna formalità**.

### **Articolo 74: Incremento fondo per acquisto autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km**

Il decreto Agosto ha introdotto importanti novità su questo fronte, intervenendo proprio sulle fasce di emissioni che permettono di ottenere un incentivo che può arrivare fino ad un massimo di 10mila euro nel caso si acquisti un'auto elettrica.

In passato c'erano solo tre fasce di emissione che ora diventano quattro, con importo differenti in alcuni casi.

Per la prima fascia, quella fino a 20 g/Km, si ottengono fino a 10.000 euro di incentivi in caso di rottamazione di un'auto immatricolata prima dell'1 gennaio 2010, mentre si scende a 6.000 euro senza rottamazione.

Nella fascia 21-60 g/Km sono riconosciuti 6.500 e 3.500 euro, rispettivamente con e senza rottamazione, mentre per la fascia 61-90 g/km si ottengono 3.750 con rottamazione e 2.000 euro senza.

Per l'ultima fascia quella 91-110 g/Km, con rottamazione si avranno 3.500 euro e la metà senza, ossia 1.750 euro.

Nessuna modifica ha interessato i limiti di prezzo delle auto coinvolte negli incentivi, visto che il massimo è di 50.000 euro, iva esclusa, per quelle elettriche e ibride plug in che rientrano nella prima e nella seconda fascia, e 40.000 euro iva esclusa per i modelli che rientrano nelle due fasce successive.

Gli ecobonus così come descritti poc'anzi sono validi fino al 31 dicembre 2020, mentre dall'1 gennaio 2021 torneranno in vigore gli incentivi a regime.

### **Articolo 77: Misure urgenti per il settore turistico**

Modificando l'articolo 28 del DL 34/2020, viene stabilito che per usufruire del credito d'imposta del 60%, da utilizzare solo in compensazione dopo il pagamento dei canoni, dell'ammontare mensile:

- del canone di locazione,
- del canone di leasing,
- del canone di concessione,

che spetta ai soggetti che:

- esercitano attività d'impresa,
- esercitano arti o professioni,

con ricavi o compensi non superiori a euro 5.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, tale limite non conta, oltre che per le strutture alberghiere e agrituristiche, anche per quelle termali.

Inoltre, il credito d'imposta viene ampliato anche al mese di giugno 2020 e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, anche per il mese di luglio 2020.

Viene altresì stabilito che la moratoria di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c) del DL 18/2020

che stabilisce che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, viene fatta slittare al 31.03.2021.

Le disposizioni del presente articolo sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.

### **Articolo 81: Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari**

Viene riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, a favore di:

- imprese,
- lavoratori autonomi,
- enti non commerciali,

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche,
- società sportive professionistiche, iscritte al CONI
- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI,

con espressa esclusione dei soggetti che applicano il regime di cui alla L. 398/1991, e purché tali soggetti abbiano ricavi nel periodo d'imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a euro 200.000 e fino ad un massimo di euro 15milioni.

Il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2020 nel limite massimo del tetto di spesa di euro 90milioni per lo stesso 2020. Se le risorse sono insufficienti rispetto alle richieste vi sarà una ripartizione proporzionale con un limite assoluto per ciascun beneficiario pari al 5% del totale delle risorse annue.

Il credito d'imposta, che spetta solo se i pagamenti sono tracciati, è utilizzabile solo in compensazione previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Articolo 97: Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

L'art. 97 del D.L. 14 agosto n. 104 (cd. Decreto di Agosto), pubblicato in G.U. 14.8.2020 n. 203, ha previsto una ulteriore rateizzazione dei versamenti tributari sospesi in base alle disposizioni dei Decreti Covid-19 n. 18 e 23 del 2020.

Trattasi più precisamente dei versamenti tributari sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio:

- ai sensi degli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020
- ai sensi dell'art. 18 del DL 23/2020.

#### **Riferimenti**

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

[informativa@studiogiordanoeassociati.it](mailto:informativa@studiogiordanoeassociati.it)

L'art. 97 del D.L. n. 104/2020 ha, in tal modo, previsto la possibilità di effettuare i suddetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

È inoltre previsto che il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Per quanto già eventualmente versato non si fa luogo al rimborso.

Tale ulteriore previsione si pone in alternativa rispetto ai termini di riscossione già disposti dagli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (cfr circolare n. RNS F58 del 29 maggio 2020).

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, §3.4), ciascun contribuente potrà dunque liberamente valutare di effettuare i versamenti inizialmente sospesi:

- per intero entro il 16 settembre 2020;
- per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il 50 per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50 per cento in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021 (rinviata, ex articolo 7, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al 18 gennaio 2021).

Con la stessa circolare l'Agenzia delle entrate chiarisce altresì che il contribuente che – pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA da eseguirsi a marzo 2020 – abbia comunque versato la prima rata ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, potrà, al pari di colui che non abbia legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale IVA in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nel richiamato articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020.

## **Articolo 98: Proroga secondo acconto soggetti ISA**

Viene disposto che per i soggetti:

- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto,

### **Riferimenti**

**Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)**

**Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891**

[informativa@studiogiordanoeassociati.it](mailto:informativa@studiogiordanoeassociati.it)

il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto:

- delle imposte sui redditi e
- dell'IRAP,

dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, è prorogato al 30.04.2021 se sussiste la condizione di cui si dirà in seguito.

Viene altresì stabilito, attraverso il rinvio al secondo comma, dell'articolo 1, del DPCM 27.06.2020, che tale "slittamento" si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi i contribuenti minimi, anche ai soggetti che applicano il regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del DPR 917/1986, che hanno i requisiti indicati in precedenza.

Per lo slittamento in oggetto la norma pone la fondamentale condizione che i contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

### **Articolo 110: Rivalutazione beni d'impresa e delle partecipazioni**

Viene stabilito che i soggetti di cui

- all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del DPR 917/1986, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, ma anche
- i soggetti Irpef in base ai rinvii alla legge 342 del 2000

possono rivalutare, solo civilisticamente e in deroga a quanto previsto in merito dal codice civile, i beni d'impresa e le partecipazioni, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello appena sopra indicato e può riguardare il singolo bene.

Il maggior valore attribuito può essere anche riconosciuto fiscalmente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, sia per i beni ammortizzabili che non ammortizzabili. Il maggior valore è riconosciuto dall'esercizio successivo rispetto a quello in cui la rivalutazione viene eseguita.

In caso di:

- cessione a titolo oneroso,
- assegnazione ai soci,
- destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa,
- consumo personale o familiare dell'imprenditore,

dei beni rivalutati in data anteriore a quelle di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata eseguita la rivalutazione, per determinare le plusvalenze o le minusvalenze si deve fare riferimento al costo del bene prima della rivalutazione.

L'imposta sostitutiva va versata, anche in compensazione, in un massimo di tre rate di pari importo, la prima con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi

#### **Riferimenti**

**Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)**

**Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891**

[informativa@studiogiordanoassociati.it](mailto:informativa@studiogiordanoassociati.it)

relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d'imposta.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere oggetto di affrancamento attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del 10% da versare con le stesse modalità dell'imposta sostitutiva del 3%.

\*\*\*

***Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍***

***Distinti saluti***

***Attenzione:*** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.

**Riferimenti**

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

[informative@studiogiordanoassociati.it](mailto:informative@studiogiordanoassociati.it)